

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 24 ottobre 2024, alle ore 10.00 presso gli uffici di UBS, Via del Vecchio Politecnico, 3 – Milano, si sono incontrati:

- **CREDIT SUISSE (ITALY) S.P.A.**, con sede legale in Via Santa Margherita n. 3, Milano, Italia, numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi e codice fiscale 12219440158 (**CS"Italy"** o la **"Cedente"**), rappresentata da Daniela Menescaldi, Head of People Italy, e Giovanni Ronca, Amministratore Delegato, e
- **UBS EUROPE SE**, società costituita ai sensi del diritto tedesco, con sede legale in Bockenheimer Landstrasse n. 2-4, Frankfurt am Main, Germania iscritta al Registro del Commercio di Francoforte al n. HRB 107046 (**UBSSE**), la quale interviene tramite la propria sede secondaria italiana (con sede in Via del Vecchio Politecnico n. 3, Milano, Italia, numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi e codice fiscale italiano 09620170960; **UBSSE Italia**), rappresentata da Riccardo Mulone e Silvia Catalano in qualità di procuratori,

CS Italy e UBS ESE congiuntamente indicate le **Società**

e

- **RSA FISAC-CGIL**, costituita presso UBSSE Italia, in persona di Francesco Stumpo;
- **RSA FIRST-CISL**, costituita presso UBSSE Italia, in persona di Roberto Ronchetti;
- **RSA FABI**, costituita presso UBSSE Italia, in persona di Stefano Sivieri;
- **RSA UNITÀ SINDACALE FALCRI SILCEA SINFUB**, costituita presso UBSSE Italia, in persona di Carla Burla;
- **RSA FABI**, costituita presso Credit Suisse in Italia, in persona di Elena Spagnoli;
- **RSA FISAC CIGL**, costituita presso Credit Suisse in Italia, in persona di Miryana Benedetti;
- **RSA UILCA**, costituita presso Credit Suisse in Italia, in persona di Gianni Bientinesi;
- **FIRST-CISL Milano** nelle persone di Daniele Ottaviani e Alberto Buoso;
- **FISAC-CGIL Milano** in persona di Gisella Protti;
- **UILCA Milano** nelle persone di Lucia Peveri, Renato Rondella e Pietro Maiello;
- **FABI - Federazione Autonoma Bancari Italiani (Milano)** in persona di Daniele Perri;
- **UNITÀ SINDACALE FALCRI SILCEA SINFUB Milano** nelle persone di Antonino Biondo e Roberto Maestrelli;



le **OO.SS.** e, congiuntamente a CS Italy e UBS ESE, le **Parti**, per dare corso alla procedura di consultazione sindacale di cui all'art. 47 della Legge n. 428/1990 e di ogni applicabile previsione di contratto collettivo, ivi compreso l'art. 19, comma 6, del contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali, avviata con lettera del 1° ottobre 2024, sottoscritta congiuntamente da CS Italy e da UBS ESE, Succursale Italiana (la **Comunicazione**).

A tale riguardo, le Società hanno fornito informazioni circa la fusione per incorporazione di CS Italy in UBS ESE mediante una fusione transfrontaliera per incorporazione ai sensi degli artt. 2501 e seguenti, cod. civ., e degli artt. 17-40 del Decreto Legislativo n. 19/2023 (la **Fusione**), così come definita e descritta nella Comunicazione, che costituisce parte integrante del presente accordo, nonché in relazione alle conseguenze per i dipendenti di CS Italy interessati dalla Fusione (i **Dipendenti di CS Italy**, indicati nell'Allegato 1).

Tutto ciò premesso

1. Le premesse e l'allegato costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. Il trasferimento dei Dipendenti di CS Italy alle dipendenze di UBS ESE, Succursale Italiana, per effetto della Fusione, avrà effetto con decorrenza indicativamente dal 2 gennaio 2025 (**Data del Trasferimento**), in ogni caso al ricorrere di alcune condizioni come menzionate nella Comunicazione. Nel caso di mancato avveramento delle citate condizioni, le Società si assumono l'obbligo di avvisare tempestivamente le OO.SS.
3. I Dipendenti di CS Italy, come individuati nell'Allegato 1, passeranno alle dipendenze di UBS ESE, operante in Italia tramite la propria Succursale Italiana, senza alcuna soluzione di continuità ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112, comma 1, cod. civ., con applicazione dei contratti collettivi aziendali, processi e procedure tempo per tempo vigenti presso la Succursale Italiana di UBS ESE ed in particolare di quanto previsto al punto 5 che segue.
4. Le sedi di CS Italy a Padova saranno fisicamente integrate nel sito della Succursale Italiana di UBS ESE di Padova. Gli uffici di Roma, Firenze e Brescia della Succursale Italiana di UBS ESE sono già stati trasferiti nelle rispettive sedi di CS Italy. La sede di CS Italy a Milano sarà fisicamente integrata nel sito della Succursale Italiana di UBS ESE di Milano, dove sono in corso lavori di adeguamento, il cui stato di avanzamento sarà periodicamente riportato alle OO.SS.
5. Con riguardo alle condizioni e termini applicabili al rapporto di lavoro dei Dipendenti di CS Italy quale conseguenza della Fusione, le OO.SS. e UBS ESE, Succursale Italiana, convengono quanto segue:
 - a) i Dipendenti di CS Italy conserveranno la retribuzione annua lorda (comprensiva di assegni *ad personam* nella stessa natura ad oggi in essere), l'inquadramento e l'anzianità di servizio maturata alla Data del Trasferimento. Con riferimento,

invece, alla retribuzione variabile per l'anno fiscale 2024, se spettante, sarà riconosciuta sulla base della performance complessiva e/o del livello del raggiungimento degli obiettivi 2024 comunicati da CS Italy assegnati ai dipendenti. L'erogazione della retribuzione variabile avverrà secondo quanto previsto dalle Politiche di Remunerazione di UBS ESE, Succursale Italiana, e del Gruppo UBS tempo per tempo vigenti;

- b) Tutti gli accantonamenti economici relativi al rapporto di lavoro dei Dipendenti di CS Italy maturati sino alla Data del Trasferimento, per effetto della Fusione, quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - mensilità aggiuntive, ferie, banca ore, permessi ed altri istituti indiretti e differiti, ivi compreso il T.F.R. (per la quota non destinata fondi), saranno trasferiti presso UBS ESE, Succursale Italiana, con effetto dalla stessa Data di Trasferimento;
- c) il rapporto di lavoro dei Dipendenti di CS Italy continuerà ad essere disciplinato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le imprese creditizie finanziarie e strumentali (il **CCNL Credito**) e, per quanto attiene ai dirigenti, dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti delle aziende del credito e finanziarie (il **CCNL Dirigenti Credito**), tempo per tempo vigenti, applicati da UBS ESE, Succursale Italiana;
- d) ai rapporti con i Dipendenti di CS Italy si applicheranno esclusivamente i trattamenti previsti dai contratti collettivi aziendali, processi e procedure tempo per tempo in vigore presso UBS ESE, Succursale Italiana, con sostituzione e caducazione di ogni accordo aziendale, processi e procedure applicati presso CS Italy e di ogni attribuzione ivi prevista;
- e) in particolare, dalla Data di Trasferimento (salvo che non sia diversamente previsto), i Dipendenti di CS Italy saranno inclusi nell'ambito di applicazione: del Premio di Risultato c.d. VAP, in essere presso UBS ESE, Succursale Italiana, attualmente regolato dal Contratto Integrativo Aziendale del 16 novembre 2022 (**CIA**), a favore del personale non dirigenziale, del quale potranno essere beneficiari a partire dall'anno 2025 (quindi con erogazione delle somme eventualmente maturate a tale titolo nell'anno 2026);
 - del c.d. "Benefit Flex", così come disciplinato nel Regolamento Aziendale protempore vigente (il **Benefit Flex**); in proposito, si precisa che i Dipendenti di CS Italy, ai soli fini di cui alla disciplina del Benefit Flex, verranno considerati quale personale di nuova assunzione, senza, dunque, valorizzazione dell'anzianità aziendale pregressa (pure garantita ad altri fini dal presente accordo);
 - delle seguenti polizze, secondo le previsioni delle relative polizze: infortunio, invalidità permanente da malattia, temporanea caso morte e sanitaria.
 - del sistema di previdenza complementare adottato da UBS ESE, Succursale Italiana e delle coperture sanitarie e assicurative attualmente

in uso presso la stessa ai termini di cui al CIA. Con riferimento al sistema di previdenza complementare, UBS ESE, Succursale Italiana, conferma che i Dipendenti di CS Italy potranno mantenere l'iscrizione ai fondi di previdenza complementare attualmente in uso in CS Italy (ossia ai fondi "Insieme" di Allianz S.p.A., "Arti & Mestieri" di Anima SGR S.p.A. e "Previbank"), ferma restando l'applicazione dei termini e condizioni di cui all'art. 4 del CIA;

- della disciplina dei buoni pasto di cui al CIA;

- f) a decorrere dalla Data del Trasferimento, la remunerazione dei Dipendenti di CS Italy trasferiti sarà soggetta alla Legge Bancaria Tedesca (*Kreditwesengesetz*) e alla Legge Tedesca sulle Remunerazioni (*Institutsvergütungsverordnung*). Eventuali modifiche agli attuali termini e condizioni di remunerazione dei Dipendenti di CS Italy trasferiti che dovessero rendersi necessarie al riguardo saranno attuate nel pieno rispetto della normativa applicabile.
6. Le lavoratrici ed i lavoratori di CS e UBS con contratto di part time in essere od in rinnovo entro 31/12/2024 continueranno ad usufruirne sino al 31/12/2025. Le eventuali richieste di rinnovo successive a questa data di scadenza saranno poi soggette all'iter di domanda ed autorizzazione di UBS ESE
7. Con l'efficacia della Fusione si intende integrare, dal punto di vista operativo, l'organizzazione di CS Italy in quella della Succursale Italiana di UBS ESE. Ciò potrebbe comportare cambiamenti nelle linee di riporto e/o nelle mansioni di un certo numero di attuali dipendenti di UBS ESE e/o dei Dipendenti di CS Italy che saranno trasferiti e/o talune misure di allineamento dei benefit nella Succursale Italiana di UBS ESE. Qualunque modifica sarà attuata in conformità alle leggi applicabili. In relazione a quanto sopra, le parti convengono che:

Al fine di bilanciare le esigenze aziendali con l'attenzione alla professionalità ed alle esigenze delle lavoratrici e lavoratori coinvolti, ogni cambiamento avverrà nel pieno rispetto di quanto previsto dal CCNL vigente e con il coinvolgimento per tempo delle risorse interessate, preventivamente informate.

Nell'individuazione delle figure da trasferire/ricollocare l'azienda terrà conto in linea generale, non solo delle esigenze tecnico produttive ma possibilmente anche dei seguenti criteri:

- competenze tecnico acquisite nella vita professionale
- professionalità di partenza e competenze richieste nel nuovo ruolo
- ponendo particolare attenzione anche all'equilibrio di genere e a particolari situazioni personali che possano incidere in modo significativo sulle esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro

- verifica di eventuali preferenze personali verso nuovi percorsi professionali, valutando la possibilità di utilizzare sistemi di *internal recruiting*

Il processo di cui sopra dovrà essere sostenuto dalla necessaria formazione per il personale interessato, e da un percorso di relazioni industriali che si sviluppi parallelamente e preveda momenti di verifica, su richiesta della parte sindacale, anche con l'ausilio delle neo costituite Commissioni Formazione.

DICHIARAZIONE DELLE OO,SS

Le scriventi Organizzazioni Sindacali sottolineano la centralità delle lavoratrici e lavoratori, come elemento essenziale di sostenibilità in ogni azienda, e riaffermando la necessità del mantenimento dei livelli occupazionali e del rispetto della professionalità delle persone.

8. In relazione al setup organizzativo in corso, le parti concordano sulla possibilità di programmare un incontro di verifica entro il 30 novembre. Sebbene alla firma del presente accordo non siano in essere tensioni occupazionali, resta inteso che se dovessero emergere variazioni o modifiche significative non previste nel presente accordo, le quali richiedono un confronto immediato, le parti si incontreranno al fine di valutare congiuntamente tutte le possibili soluzioni previste dal CCNL vigente e dalla legge.
9. Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti si danno reciprocamente atto di aver compiutamente espletato e completato ogni procedura di informazione, consultazione sindacale e/o processo di armonizzazione nel rispetto di tutte le disposizioni di legge, dei CCNL e di contratto applicabili, ivi incluso quanto indicato dall'art. 2112 cod. civ., dall'art. 47, comma 2, L. 428/1990 e dall'art. 19 CCNL Credito.

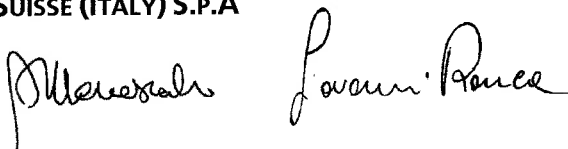
Allegato 1: Dipendenti di CS Italy

Letto, confermato e sottoscritto

UBS EUROPE SE – SUCCURSALE ITALIA



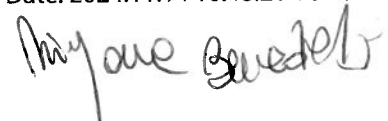
CREDIT SUISSE (ITALY) S.P.A



OO.SS.

Digitally signed by Francesco Stumpo
(43160472)

Date: 2024.11.14 10:48:21 +01'00'



2010/03/20 10:00 AM